



ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
9	04/02/2019

OGGETTO:	DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE VLT, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO il Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 8 nella seduta del 21 marzo 2018;

PRESO ATTO che il nuovo testo del regolamento citato dispone, all'art. 5, che l'orario di apertura delle sale dedicate al gioco, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, siano stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, nel rispetto dei seguenti criteri:

- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;

- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

CONSIDERATO che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco;

RITENUTO di:

- inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti, al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti soggetti il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo;
- prevedere fra i suddetti orari di interdizione del gioco anche una fascia oraria precedente e successiva agli orari di entrata ed uscita dal luogo di lavoro e da quelli di studio, al fine di dissuadere l'utilizzo di questi momenti per coltivare atteggiamenti potenzialmente patologici all'insaputa di famigliari ed amici;

CONSTATATO che da un questionario somministrato dall'Istituto secondario di secondo grado locale ai propri studenti è emerso un atteggiamento di familiarità con diverse forme di gioco d'azzardo, tra cui le scommesse sportive, new slot le VLT;

AVENDO avuto notizia, registrata al protocollo dell'Ente con n. 9947/2018, che dallo studio epidemiologico predisposto dall'AST locale risulta che il Comune di Manerbio si attesti tra le realtà con il maggior numero di casi legati alla ludopatia, anche in considerazione del fatto che i numeri assoluti non hanno carattere di esaustività ma sono preoccupanti ed indicativi di un sommerso che è difficile da quantificare;

RITENUTO di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici e cartacei da gioco d'azzardo lecito;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 che recita:

"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

CONSIDERATO che l'Intesa Governo, Regioni ed Enti Locali ha ritenuto di indicare nel documento sottoscritto il 19 settembre 2017 auspicabile "istituire fasce orari garantendo l'apertura minima di 12 ore la cui distribuzione è lasciata alla competenza dell'Ente Locale".

DATO ATTO che la Questura di Brescia, in sede di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 88 del R.D. n. 773/1931, per l'esercizio delle sale VLT, demanda all'Amministrazione comunale la determinazione degli orari di apertura, indicando testualmente nei provvedimenti autorizzativi "E' fatto obbligo di osservare gli orari comunali vigenti".

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 assunta in seduta del 21 marzo 2018, in esecuzione della quale viene adottata la presente ordinanza.

VISTI altresì:

- l'art. 31 comma 2 d.l. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 -, il quale recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";
- l'art. 34, comma 2 d.l. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 -, il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità";

DISPONE

che gli orari:

- del gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT- videolottery - sale SLOT);
- delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 07,30 alle 09,30
- dalle 12,00 alle 14,00
- dalle 19,00 alle 21,00

l'entrata in vigore della presente ordinanza è di 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

si da atto che entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza verrà convocato un tavolo tecnico con i vari interessati per valutarne l'efficacia

AVVERTE

che il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma di legge.

INFORMA

Così come stabilito dal regolamento in applicazione del quale è adottata la presente ordinanza, sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, e bingo ai sensi dell'art. 1 co. 3 del Regolamento.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione.

che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Corpo di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

Il Responsabile

Alghisi Samuele

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.